

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2018, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 giugno 2018, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2018, dove ha acquisito il n. 364 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2018, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione della procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

La norma sopra citata prevede, infatti, che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Più precisamente il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

In particolare, a seguito di sentenza del Tribunale di Venezia n. 1746, depositata in data 1° settembre 2014, la Regione del Veneto è stata condannata a corrispondere in favore del Concordato Preventivo Cignoni s.r.l. la somma di euro 73.519,90, oltre agli interessi legali e moratori ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n. 145/2000, nonché spese di C.T.U. (già liquidate) e spese processuali liquidate in euro 1.122,11 per esborsi, ed euro 13.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

L'Avvocatura regionale ha provveduto al pagamento delle spese processuali e di C.T.U..

In data 16 novembre 2017, attesa l'esecutività della sentenza, il Concordato Preventivo Cignoni s.r.l. ha notificato atto di precetto per complessivi euro 122.099,32 comprensivi di capitale, interessi legali e moratori ex D.M. n. 145/2000 (quantificati fino alla data del 16.11.2017), oltre spese di precetto (quantificate in euro 484,38).

L'Avvocatura ha provveduto al pagamento delle spese di precetto.

Allo stato, pertanto, si deve procedere alla regolarizzazione contabile dell'importo capitale pari ad euro 73.519,90, oltre agli interessi legali e moratori dovuti, ai sensi dell'articolo 30 D.M. 145/2000, quantificati in via prudenziale, fino alla data del 30 giugno 2018, in euro 50.494,05; il tutto per un totale complessivo di euro 124.013,95.

Inoltre, con sentenza n. 1310 del 31 maggio 2017, notificata in data 5 giugno 2017 e passata in giudicato, il Tribunale di Venezia ha accertato e dichiarato il diritto del Comune di Montebelluna Precalcino a vedersi corrisposta da parte della Regione del Veneto la somma di euro 10.353,24, condannando la Regione del Veneto al pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (29.01.2014) al saldo effettivo.

L'Avvocatura ha provveduto al pagamento delle spese legali.

Allo stato, pertanto, si deve procedere alla regolarizzazione contabile dell'importo capitale pari ad euro 10.353,24, oltre agli interessi legali e moratori dovuti, ai sensi dell'articolo 30 D.M. 145/2000, quantificati in via prudenziale, fino alla data del 30 giugno 2018, in euro 193,59, il tutto per un totale complessivo di euro 10.546,83.

La Prima Commissione, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 136 del 18 luglio 2018 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Centro destra Veneto-Autonomia e libertà.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce un passaggio obbligato, in quanto previsto dalla legge: tanta e tale è l'obbligatorietà che la disposizione di riferimento, e cioè l'articolo 73 del Decreto legislativo n. 118/2011, al comma 4, prevede, addirittura per il solo caso del debito fuori bilancio originato da sentenze esecutive - come nel caso di specie - il ricorso a una finzione giuridica: “Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.

Detto questo, è il caso di tornare sulla ratio del previsto passaggio in Consiglio del debito fuori bilancio.

Come rilevato dalla Corte dei Conti - Puglia nel parere 22 febbraio 2018, n. 29, posta infatti “l'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenze ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. n. 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 152/2016/PAR)”.

Come ho già avuto modo di rilevare con la mia relazione al rendiconto del 2017, vi è la necessità di intervenire sui meccanismi che danno luogo o possono dar luogo ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive: anche secondo il Collegio dei revisori occorre che la Giunta implementi il sistema informativo di monitoraggio dei rischi; ma non solo, la Giunta deve trovare il modo di prestare non formale ossequio all'altro rilievo dei revisori: “risulta altresì non recepita la raccomandazione rivolta alle strutture, in genere, di segnalare tempestivamente e con sistematicità eventuali situazioni di rischio che possono comportare un pregiudizio patrimoniale conseguente a eventuali pretese di terzi.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

Nota all'articolo 2

Per il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 vedasi la nota all'art. 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo